

COMUNE DI ALBAGIARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI

INDICE:

Art. 1 Oggetto.....	
Art. 2 Destinatari dei benefici	
Art. 3 Natura dei provvedimenti concessori.....	
Art. 4 Responsabilità dell'Ente.....	
Art. 5 Settori di intervento.....	
Art. 6 Assistenza e sicurezza sociale.....	
Art. 7 Attività culturali, educative e sociali.....	
Art. 8 Attività sportive e ricreative del tempo libero.....	
Art. 9 Attività umanitarie.....	
Art. 10 Sviluppo delle attività economiche e turistiche.....	
Art. 11 Tutela della natura, delle specie viventi e delle risorse ambientali e paesaggistiche.....	
Art. 12 Condizioni di ammissione ed esclusione dai contributi.....	
Art. 13 Termini e modalità di presentazione delle richieste.....	
Art. 14 Esame delle richieste pervenute.....	
Art. 15 Pubblicità e trasparenza nelle concessioni dei contributi.....	
Art. 16 Impegno di spesa.....	
Art. 17 Anticipazioni.....	
Art. 18 Rendicontazione delle spese.....	
Art. 19 Liquidazione dei contributi.....	
Art. 20 Criteri per la concessione e il pagamento dei contributi.....	
Art. 21 Restituzione dei benefici.....	
Art. 22 Interventi straordinari.....	
Art. 23 Concessione patrocinio.....	
Art. 24 Disposizioni transitorie e finali.....	
Art. 25 Termine di presentazione delle richieste di contributo per l'anno	
Art. 26 Entrata in vigore.....	

Art. 1

Oggetto

Il Comune di ALBAGIARA considera la cultura in tutte le sue espressioni, elemento fondamentale per la formazione e la crescita della comunità, parte attiva del progresso civile e punto di incontro nel processo di aggregazione. La conoscenza e la divulgazione della storia della città, delle tradizioni, dei beni culturali e del paesaggio, rappresentano la base per la promozione del senso civico di appartenenza.

Il Comune svolge il ruolo di coordinatore e garante del sistema di aggregazione, stimolando il dialogo e la cooperazione, in modo da creare sinergie indispensabili per una crescita uniforme del sistema culturale cittadino.

Il Comune promuove e sostiene le iniziative organizzate a favorire la crescita culturale, civile e sociale e con il presente Regolamento determina, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei limiti delle risorse disponibili, i criteri e le modalità per la concessione di contributi sottoforma di erogazioni in denaro, di sovvenzioni, di sussidi e benefici economici, ausili finanziari ad enti pubblici, associazioni, comitati, organizzazioni di volontariato e soggetti privati, al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa, la parità di trattamento dei richiedenti ed il conseguimento delle utilità sociali per le quali possono e devono essere impiegate le risorse pubbliche.

Art. 2

Destinatari dei benefici

Possono beneficiare dei contributi economici i soggetti di seguito elencati che localmente, e non, in favore della popolazione del Comune di ALBAGIARA, svolgono attività, nei settori d'intervento di cui all'art. 5 ed esplicitati dagli artt. da 6 a 11, manifestazioni ed iniziative varie, senza fini di lucro, debitamente documentate, siano essi dotati o meno di personalità giuridica:

a) cittadini residenti nel territorio comunale e non;

b) enti pubblici, pro - loco, associazioni, enti lirici e musicali, fondazioni, cooperative sociali di cui all'art. 9 della legge n. 381/1991 e ss.mm.ii., IPAB, enti ecclesiastici, comitati, organizzazioni di volontariato di cui all'art.6 della legge n. 266/1991 e ss.mm.ii., associazioni a tutela dell'handicap e soggetti privati, che operano nel territorio comunale e non, che effettuano iniziative, debitamente documentate, a vantaggio della popolazione; la costituzione di detti organismi deve risultare da un atto ufficiale approvato e registrato almeno sei mesi prima della data di richiesta dell'intervento.

Sono esclusi dai benefici economici, in ogni caso, i Partiti Politici, i Gruppi Parlamentari, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni professionali e di categoria, i Patronati, le Associazioni che hanno come finalità la tutela economica degli iscritti.

Art. 3

Natura dei provvedimenti concessori

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte da parte del Comune le concessioni di finanziamenti e benefici economici.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità seguite per la concessione dei contributi deve adeguatamente risultare dai singoli provvedimenti in cui deve essere effettuato esplicito riferimento o richiamo al presente Regolamento.

Art. 4

Responsabilità dell'Ente

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti destinatari dei contributi o degli interventi finanziari e i soggetti terzi a causa degli approvvigionamenti di lavori, di forniture, di beni e servizi, collaborazioni professionali e altri rapporti vari negoziali o meno. L'Amministrazione non si assume responsabilità alcuna circa lo svolgimento dell'iniziativa e/o manifestazione, neanche quando taluni rappresentanti di questi organismi sono stati nominati dal Comune; rimane, in tutti i casi, da verificare così, a carico del soggetto organizzatore, l'assolvimento delle varie prescrizioni previste dalla normativa vigente (pratiche SIAE, ENPALS, richiesta autorizzazioni per lo svolgimento di pubblici spettacoli, richieste autorizzazioni sanitarie, ecc.). Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, accertando situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può anche sospendere, in qualsiasi momento, l'erogazione delle quote di contributi ancora non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne anche la revoca definitiva. Nel caso gli impianti o le strutture vengano utilizzati con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto utilizzatore, che deve acquisire autonomamente le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, rimanendo in ogni caso escluso il Comune. La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

Art. 5

Settori di intervento

Nei limiti delle risorse disponibili, l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici a favore dei soggetti di cui all'art. 2, prioritariamente per quelli che operano nel territorio comunale, ma anche per quelli che svolgono la loro attività (utile anche per il Comune di Albagiara) a livello sovra comunale, nei settori d'interesse di seguito elencati in ordine alfabetico:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività culturali, educative, sociali e sportive;
- c) attività umanitarie;
- d) sviluppo delle attività economiche e turistiche;
- e) tutela della natura, delle specie viventi e delle risorse ambientali e paesaggistiche.

Art. 6

Assistenza e sicurezza sociale

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento della emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e all'impegno civile.

Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che concretamente operano per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone in stato di bisogno.

Art. 7

Attività culturali, educative, sociali e sportive

Gli interventi del Comune rivolti al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, educative, sociali e sportive sono destinati principalmente alle attività di promozione culturale, educativa, sociale e sportiva nell'ambito del territorio comunale e sovra comunale.

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza culturale, educativa, sociale e sportiva dell'iniziativa, dell'interesse che essa riveste per la comunità locale e non, dei benefici diretti e indiretti qualificanti per la promozione della cultura, degli aspetti educativi, sociali e sportivi.

Art. 8

Attività umanitarie

Gli interventi a favore delle attività umanitarie, di aiuto e di solidarietà sono principalmente finalizzati:

- a) ad incentivare l'attività e le iniziative dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e non che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale diretta al miglioramento delle condizioni di emarginazioni, di disagio socio-economico di particolari categorie di cittadini.
- b) a sostenere specifiche iniziative, promosse da soggetti pubblici o associazioni private riconosciute, che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità

Art. 10

Tutela della natura, delle specie viventi e delle risorse ambientali e paesaggistiche

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela delle risorse naturali ed ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la salvaguardia e valorizzazione della natura e dell'ambiente nonché per la protezione degli animali nell'ambito delle norme vigenti;
- b) alle attività di educazione ambientale ed alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre, esposizioni ed altre iniziative finalizzate alla valorizzazione dei beni ambientali, alla rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione ed alla informazione sulle azioni utili per la loro protezione;
- d) agli organismi, senza scopo di lucro, che svolgono attività di protezione civile e di pronto intervento in casi di disastri naturali ed incidenti.

Art. 11

Condizioni di ammissione ed esclusione dai contributi

La concessione del contributo per i settori d'intervento è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate; qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti è accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati e alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni (o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione il contributo è richiesto), con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti per i quali concorre il Comune, non possono essere comprese:

- a) le prestazioni assicurate, relative alle iniziative suddette, dall'apporto dei componenti del soggetto organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano;
- b) gli oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- c) le eventuali maggiori spese delle manifestazioni e iniziative; la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

E' fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici, sotto qualsiasi forma, se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge o dal presente Regolamento.

Art. 12

Termini e modalità di presentazione delle richieste

Il termine per la presentazione delle richieste di sovvenzioni o di contributi al Comune è fissato al 30 settembre di ciascun anno - farà fede la data di accettazione al registro di protocollo dell'Ente - per le attività programmate per l'anno successivo o, al limite, entro e non oltre due mesi prima dell'approvazione dello schema di bilancio. Per le attività non prevedibili e/o programmabili, nell'anno precedente a quello della loro esecuzione, l'Amministrazione Comunale, valutata l'utilità delle stesse per la comunità, potrà stanziare ulteriori risorse, all'uopo destinate, con apposite variazioni al bilancio di esercizio. Qualora la documentazione richiesta e l'eventuale integrazione non pervengano in tempo utile per l'istruttoria della domanda, la stessa verrà archiviata senza essere istruita e/o valutata. Le istanze devono essere redatte secondo gli acclusi modelli corredate da tutta la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti posseduti e prescritti dal presente Regolamento.

In particolare, le richieste pervenute, per essere istruite, devono essere corredate dalla seguente idonea documentazione:

- 1) istanza completa, tra l'altro, di generalità, indirizzo di residenza, numero di codice fiscale, recapito telefonico, e sottoscrizione della stessa da parte dell'interessato, del rappresentante legale del soggetto richiedente o del rappresentante di comitati o di soggetti privati;
- 2) relazione descrittiva e dettagliata della manifestazione o iniziativa nella quale devono essere evidenziati tipologia, programma, scopi da perseguire, destinatari, data, orari e luoghi di svolgimento, ammontare del contributo e modalità di accreditamento;
- 3) relazione tecnico – organizzativa, ove necessaria, contenente l'indicazione della struttura, delle risorse umane da impegnare e note esplicative in relazione alla base di calcolo adottata per la determinazione dei costi delle singole voci della spesa prevista;
- 4) statuto o atto costitutivo, da presentare solo la prima volta; occorrerà ripresentarlo solo qualora siano apportate modifiche allo stesso atto/documento. Lo Statuto o l'atto costitutivo dovrà essere necessariamente coerente con i principi di democrazia previsti dal legislatore;
- 5) piano finanziario o quadro economico dell'iniziativa, con l'indicazione analitica delle spese che il richiedente prevede di sostenere, nonché delle entrate, inclusa quella a proprio carico, previste per fronteggiarle, derivanti da contributi o proventi richiesti o concessi da altri soggetti. A tale riguardo occorre specificare, con precisione, le singole presenze e l'entità delle eventuali altre forme di finanziamento con la relativa provenienza pubblica (Stato, Regione, Provincia, etc.) o privata (sponsorizzazioni, erogazioni, donazioni, etc.) per permettere una valutazione equilibrata dell'impegno delle risorse disponibili;
- 5) preventivi di spesa;
- 6) dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte di nessun Gruppo Parlamentare, Partito Politico, Organizzazione Sindacale, Associazione professionale e di categoria, Patronati, Associazioni che hanno come finalità la tutela economica degli iscritti o di alcuno dei soggetti individuati dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e ss.mm.ii.;
- 7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, in merito all'assoggettabilità o meno del contributo richiesto alla ritenuta di legge di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e ss.mm.ii.;
- 8) per gli enti pubblici, privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale nei settori di cui al precedente art. 5, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale il soggetto ha fruito del contributo dell'Ente, oltre alla copia del bilancio di previsione e del programma di attività per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune;
- 9) per le iniziative che comportano la presenza di spettatori, alla domanda di contributo dovrà essere obbligatoriamente allegata la dichiarazione attestante l'impegno esclusivo ed autonomo ad acquisire la necessaria documentazione autorizzativa (sicurezza degli organizzatori e dei partecipanti, prevenzione incendi, igienico – sanitaria, etc.) rilasciata dalle autorità competenti e che nei luoghi di realizzazione della manifestazione non esistono ostacoli tali da impedire la partecipazione di cittadini portatori di handicap;
- 10) qualsiasi ulteriore documentazione integrativa che il Comune, a proprio insindacabile giudizio, ritiene necessaria o utile acquisire ai fini dell'istruttoria;
- 11) dichiarazione ai fini dell'istruttoria:
 - di essere a conoscenza di quanto previsto nel presente Regolamento;

- di accettare le condizioni previste nel presente Regolamento; in mancanza di tale espressa dichiarazione qualsiasi contributo concesso è da ritenersi non valido e come tale non impegna in alcun modo l'Amministrazione;
- di obbligarsi all'utilizzo del contributo richiesto esclusivamente per le finalità per le quali viene concesso;
- di obbligarsi - per i casi specifici - ad inserire negli atti e nei mezzi con i quali si pubblicizza l'iniziativa il logo ufficiale del Comune di ALBAGIARA e la seguente dicitura "con il patrocinio del Comune di ALBAGIARA";
- di assumere la diretta responsabilità della gestione delle iniziative per le quali viene richiesto il contributo sollevando il Comune da ogni responsabilità di qualsiasi natura;
- di assolvere agli obblighi di legge in materia fiscale, contributiva, assistenziale, previdenziale e della specifica legislazione che regola le iniziative da realizzare in ogni suo ambito, ivi compreso l'obbligo di garantire il compenso relativo all'impiego di personale, di beni mobili e immobili.

Art. 13

Esame delle richieste pervenute

Il Responsabile del procedimento provvede, nel termine di venti giorni dalla ricezione delle pratiche, all'espletamento dell'istruttoria preliminare, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., verifica tutta la documentazione pervenuta e in particolare la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità ai contributi. Ove necessario potranno essere richiesti ulteriori chiarimenti, elementi di analisi e/o integrazioni riferite ai documenti prodotti a corredo della domanda. Le istanze istruite sono rimesse, immediatamente, e comunque entro i 5 giorni successivi, alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto, compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento; devono essere evidenziate a parte con altro prospetto, le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento. La Giunta comunale - tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, del grado di coinvolgimento dell'interesse generale nelle iniziative da realizzare e delle risorse disponibili in bilancio - con propria deliberazione, adottata almeno 30 giorni prima dall'approvazione del Bilancio di previsione, forma il Piano di Riparto dei contributi stabilendo l'importo da assegnare a ciascun soggetto che ha presentato richiesta di contributo. Il contributo accordato potrà essere riconosciuto in misura diversa, tenuto conto dell'utilità dell'iniziativa ai fini della crescita culturale, sociale, etc. della comunità, delle spese presunte indicate dal richiedente nel piano finanziario, fermo restando, che l'erogazione sarà effettuata a saldo, come specificato negli articoli 18 e 19, solo dopo la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate e delle entrate complessive realmente realizzate (compresi anche gli eventuali contributi di altri Enti pubblici come lo Stato, la Regione, la Provincia, etc.). Nessun intervento può essere deliberato dalla Giunta comunale a favore di soggetti o iniziative che, secondo l'istruttoria eseguita nel Settore competente, sono risultati privi dei requisiti necessari od in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia. Sullo schema di deliberazione proposto il Responsabile del Settore competente esprime il proprio parere tecnico, mentre il Responsabile del Servizio Finanziario esprime il parere contabile e di copertura finanziaria. Nello stesso atto deliberativo, vengono elencati i soggetti o le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi. Tuttavia ove la Giunta Comunale ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al Settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 14

Publicità e trasparenza nelle concessioni dei contributi

L'elenco dei contributi concessi dall'Amministrazione comunale dovrà essere reso pubblico attraverso l'affissione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune entro 15 giorni dall'inizio dell'efficacia dell'atto deliberativo che ha formato il Piano di Riparto dei contributi. La

- l'indicazione dell'iniziativa per la quale è stato richiesto il contributo, fatta eccezione per le tipologie di documenti appresso specificati. Qualora i documenti non riportano l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali - a mero e non esaustivo titolo d'esempio – ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario deve apporre e sottoscrivere la seguente attestazione: “dichiara che la spesa di cui al presente documento riguarda esclusivamente l'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo dal Comune di ALBAGIARA”.

Potranno essere richieste, inoltre, relazioni integrative o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti circostanze non interamente verificabili nella documentazione presentata. Fatta eccezione per le tipologie di documenti indicati al comma precedente, non costituiscono validi giustificativi

Art. 20

Restituzione dei benefici

E' possibile la realizzazione di economie di spesa sui contributi erogati in anticipazione quando occorrono le seguenti situazioni:

1. rinuncia o mancato svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa;
2. minori spese rispetto a quelle preventivate.

Nell'ipotesi di cui al sub punto 1. l'intero contributo concesso e non utilizzato deve essere restituito entro 10 giorni dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa; nell'ipotesi di cui al sub. punto 2. il contributo parziale, erogato in eccedenza, deve essere restituito, previa diffida, entro e non oltre 70 giorni dalla data in cui si è svolta la manifestazione o l'iniziativa.

La mancata restituzione del contributo, totale o parziale a seconda delle ipotesi di cui ai sub punti 1. e 2. comporta per il richiedente l'esclusione da qualsiasi beneficio economico futuro, fatto salvo il recupero, anche forzoso, delle somme indebitamente trattenute e/o ogni altra azione necessaria. In tal caso, solo dopo l'avvenuta restituzione delle somme, a discrezione della Giunta comunale, potranno essere destinate, nello stesso ammontare e nel corso dello stesso esercizio finanziario, ad altre iniziative, pur se non ricomprese nella programmazione annuale e nel Piano di riparto dei contributi, ovvero tardivamente presentate le richieste di contributo.

Art. 21

Interventi straordinari

La Giunta comunale, in corso d'anno, esclusivamente quando in bilancio esiste la necessaria disponibilità dei mezzi finanziari, può integrare, con apposito atto deliberativo, il Piano di Riparto dei contributi a seguito del verificarsi di eventi eccezionali ed imprevisti, per i quali sussiste un interesse generale della comunità o una particolare rilevanza sociale, culturale, sportiva, turistica ed economica tale da giustificare un intervento del Comune di Albagiara.

Art. 22

Concessione patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune del particolare rilievo culturale, solidaristico, sociale, educativo, sportivo o di valorizzazione economica del territorio, delle iniziative promosse dai soggetti di cui all'art. 2. Tale riconoscimento dovrà essere evidenziato nel materiale informativo dell'iniziativa con l'indicazione "Con il patrocinio del Comune di ALBAGIARA". Per ottenere la concessione del patrocinio il soggetto interessato deve presentare, almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione/iniziativa, richiesta formale indirizzata al Sindaco, nella quale deve essere illustrata dettagliatamente l'iniziativa stessa o il progetto che si intende realizzare, i tempi, i luoghi e le modalità di svolgimento, gli obiettivi che ripropone e l'azione di promozione predisposta per la sua pubblicizzazione.

Il patrocinio è autorizzato o concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta comunale e su proposta del Responsabile del Settore competente. L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato al richiedente. La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici favore della manifestazione organizzata. E' fatto divieto a chiunque di usare lo Stemma del Comune e/o l'indicazione relativa al patrocinio senza aver ricevuto formale autorizzazione da parte del Sindaco del Comune, in occasione di mostre, rassegne e manifestazioni culturali, turistiche, celebrative, sportive o altri fini sociali.

Art. 23

Disposizioni transitorie e finali

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento può comportare, oltre alle sanzioni previste ai sensi di legge, la revoca o la riduzione del contributo, anche di quello già concesso, e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio e/o contributi futuri.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione relativa alla sua approvazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.